

CAMERA DEI DEPUTATI N. 714

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato MANCO

Presentata l'8 agosto 1972

Disposizioni particolari in favore degli ex combattenti e assimilati per la copertura dei posti di cancelliere capo di pretura, ex grado VIII

ONOREVOLI COLLEGHI! — Anni or sono, dall'onorevole Leone Raffaele, venne presentata al Parlamento una proposta di legge contenente norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ex combattenti. A detta proposta ne seguirono molte altre, sulla stessa materia, su iniziativa di altri parlamentari; però, dopo molteplici modifiche dei testi originali, dalla tanto promessa e tanto attesa legge, ne sortirono delle norme che si limitano a delle modestissime concessioni di ordine economico mortificanti per la categoria. Così sono state eliminate tutte le parti che riguardavano i concorsi per avanzamento di carriera e le promozioni alle categorie superiori, già contenute

nelle singole proposte e già, più volte, riconosciute legittime e irrinunciabili.

Pertanto ad ovviare a quanto non è stato legiferato ritardando, anzi, mortificando, l'attesa di una benemerita categoria — i combattenti d'Italia — che tutto ha dato di se stessa senza nulla ricevere, e che ognora spera in un provvedimento riparatore da parte dello Stato, si ravvisa opportuno e legittimo emettere, al più presto possibile, un provvedimento che riesca a sanare le sperequazioni esistenti nella categoria dei cancellieri e segretari giudiziari, per i quali mi permetto di presentare la presente proposta di legge, formata da un articolo unico.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

A favore dei cancellieri e segretari dell'ordine giudiziario aventi la qualifica di ex combattenti, reduci, mutilati e invalidi di guerra anche se non combattenti, vittime civili di guerra, orfani o vedove di guerra, pro-

fughi per applicazione del trattato di pace e categorie equiparate in possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione ai concorsi per esame alla qualifica di cancelliere capo di pretura — carriera direttiva — giusta il vigente ordinamento — articoli 37 e 41 legge 23 ottobre 1960, n. 1196 —, o compresi nelle graduatorie di merito di concorsi ai posti anzidetti, sono riservati concorsi speciali per titoli ed esame colloquio, per il conseguimento della qualifica anzidetta.

Per tali concorsi, da bandire con decreto del Ministro di grazia e giustizia nel corrente anno 1972 e nell'anno 1973, verrà conferito non più del 40 per cento dei posti rispettivamente vacanti alle date indicate.

Con il medesimo decreto sono determinati i titoli valutabili, la relativa tabella di valutazione, nonché il programma d'esame, consistente in un colloquio sulle materie di cui all'articolo 42 della detta legge 23 ottobre 1960, n. 1196.

Coloro che pur riportando la media di 7/10 non siano dichiarati vincitori del concorso perché non compresi nella graduatoria dei posti messi a concorso, sono assorbiti — con precedenza — nei normali scrutini annuali, ai quali possono prendere parte, in base al detto titolo d'idoneità conseguito, con l'esame in discorso.

Alla copertura della spesa derivante dalla presente legge si provvede con le normali imputazioni di cui al bilancio del Ministero di grazia e giustizia.